



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Roma, 7 aprile 2017

Decisione ex art. 46 Regolamento

Oggetto: FIG – PD 1S/17 – Stefano Bonardi (Professionista)

II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

Il presente procedimento ha preso le mosse dalla denuncia a carico del sig. Bonardi (professionista) proveniente dal Circolo del Golf Castelgandolfo relativa alla gara del 18/01/17 denominata "PRO AM APGL" che si è svolta presso il suddetto circolo, nella quale si contestava al tesserato di aver riportato nello *score card* di gara alle buche 6 e 13 un numero di colpi inferiore a quello effettivamente giocato (3 anziché 4), al fine di ottenere un illecito vantaggio nella competizione sportiva.

Lo scrivente ha trasmesso al sig. Bonardi rituale contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 44 Regolamento di Giustizia.

Il tesserato si è costituito nel presente procedimento per mezzo di difensore avv. Susanna Stranieri munita della prescritta delega ed ha richiesto di essere ascoltato. Infatti il tesserato accompagnato dal difensore veniva ascoltato all'udienza del 06/03/17, appositamente fissata dallo scrivente.

Agli atti del presente procedimento sono stati acquisiti anche gli atti dei procedimenti disciplinari pendenti dinanzi allo scrivente a carico dei signori: Luigi Di Girolamo, Silvia Scandariato, Bruno Montani e Bagnoli Gianluca. La documentazione acquisita è stata trasmessa al tesserato Bonardi.

Via di Villa Emiliani, 24
00197 – Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

Il tesserato nel presente procedimento ha depositato una memoria di costituzione, delle note autorizzate e delle note conclusionali.

L'illecito disciplinare contestato al sig. Bonardi sussiste; infatti nel corso dell'istruttoria si è acquisita ampia e sufficiente prova sulla irregolare tenuta dello *score card* durante la gara del 18/01/17 da parte del professionista Bonardi. In particolare dagli atti di causa risulta accertato che nella data suddetta il sig. Bonardi ha partecipato alla gara PRO-AM denominata "PRO AM APGL". La formula della gara era Louisiana a cinque giocatori. Gli altri componenti del *team* capitanato dal professionista Bonardi erano i signori: Luigi Di Girolamo, Silvia Scandariato, Bruno Montani e Gianluca Bagnoli. Evidentemente il sig. Bonardi era il capitano della squadra nella sua qualità di professionista. Gli altri componenti la squadra hanno corrisposto una *fee* al professionista per partecipare all'evento.

Risulta accertato che durante la gara lo *score card* è stato conservato sul volante del *cart* personale del giocatore Bruno Montani il quale è un giocatore esperto con un *hcp* di gioco di 11 (*hcp* esatto 9.8). Dalla dichiarazione scritta inviata allo scrivente dal sig. Montani e dalle dichiarazioni rese dal sig. Bonardi è emerso che lo *score card* non venne compilato durante la competizione sportiva. Infatti a fine gara il sig. Montani consegnò al professionista capitano il documento nel quale mancava il punteggio di diverse buche. Il sig. Bonardi non è stato in grado di precisare il numero esatto di buche prive di punteggio al momento della presa in consegna dello *score* dal sig. Montani. Il sig. Bonardi ha poi riferito durante l'audizione del 06/03/17 che sempre a fine gara, con l'ausilio dei compagni di gioco ha cercato di ricostruire il punteggio, con una procedura approssimativa e non precisa. Risulta poi che il documento sia stato sottoscritto dal sig. Bonardi e dal sig. Montani. Lo *score card* è stato poi consegnato in segreteria.

Successivamente alla consegna del documento ed alla pubblicazione dei punteggi delle squadre, il professionista Pierluigi Colonna manifestava al comitato di gara delle perplessità sul punteggio della squadra del professionista Bonardi; in particolare il sig. Colonna sollevava dei dubbi appunto sui punteggi delle buche 6 e 13 nelle quali la squadra del sig. Bonardi aveva segnato il punteggio di 3 colpi.

Il sig. Colonna capitanava il *team* di 5 giocatori che seguiva la squadra del sig. Bonardi, quindi affermava di aver assistito personalmente al numero di colpi giocati dalla squadra del sig. Bonardi. Quest'ultimo veniva quindi convocato per chiarimenti dal Comitato di Gara ed in quella sede il professionista Bonardi ammetteva l'errore nella scrittura del punteggio e, da quanto riferito dallo stesso Bonardi, quest'ultimo richiedeva al Comitato di Gara che il suo *team* venisse squalificato dalla competizione. Infatti il Comitato di Gara squalificava la squadra del sig. Bonardi rilevando l'errato punteggio.

Pertanto dai fatti sopra narrati emerge con certezza che il numero di colpi riportato nel documento di gara del *team* del professionista Bonardi era errato per quanto riguarda il punteggio delle buche 6 e 13.

Accertata l'esistenza dell'illecito lo scrivente ha esaminato prove ed indizi al fine di accertare l'eventuale esistenza di dolo nel comportamento del sig. Bonardi e degli altri componenti della squadra.

Effettivamente dall'ampia istruttoria posta in essere corredata dalle dichiarazioni dei giocatori Bonardi, Bagnoli, Montani, Di Girolamo e Scandariato non sono emerse prove o indizi precisi e concordanti dai quali si possa evincere una premeditazione nel comportamento illecito posto in essere dal tesserato.

Lo scrivente ritiene che in difetto di una prova certa sulla volontarietà dell'azione illecita, la stessa sia stata posta in essere per colpa da parte del giocatore. In effetti nel caso di specie è emerso un comportamento gravemente colposo a carico del professionista Bonardi, il quale ha posto in essere durante lo svolgimento della gara ed al momento della verifica dello *score* un comportamento gravemente negligente e superficiale, che è inaccettabile se posto in essere da un professionista esperto come è appunto il sig. Bonardi.

Al riguardo il tesserato ha evidenziato uno stato personale di giornata gravemente turbato in considerazione di sfortunate vicissitudini familiari. Tuttavia ritiene lo scrivente che le difese sul punto del professionista non sono rilevanti, in quanto per giurisprudenza costante degli Organi di Giustizia, si esige che i tesserati i quali siano impegnati in competizioni sportive devono avere una idoneità psicofisica per partecipare alle competizioni sportive. L'assenza, anche temporanea, della richiesta idoneità esige che il

Via di Villa Emiliani, 24
00197 - Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946



tesserato si astenga dalla partecipazione sportiva, appunto per evitare da una parte l'irregolare svolgimento delle competizioni e dall'altra di porre in essere atti pericolosi per sé o per gli altri. Pertanto la grave negligenza mostrata dal tesserato Bonardi non può essere giustificata per le sfortunate vicende personali che lo hanno interessato.

La ricostruzione dell'illecito sopra fatta comporta un diverso quadro sanzionatorio rispetto a quanto ipotizzato nella Comunicazione ex art. 44 Regolamento di Giustizia nella quale si è contestato al tesserato un illecito volontario.

La natura colposa dell'infrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 del Regolamento e non quelle previste dall'art. 17 dello stesso Regolamento.

Il professionista Bonardi il 27/07/11 è stato già ritenuto colpevole di altro illecito disciplinare.

Lo scrivente ritiene giusto ed equo applicare al professionista la sanzione prevista dal n. 3 dell'art. 15 del Regolamento. Si ritiene opportuno modulare differenzialmente la squalifica temporanea relativa alla privazione della funzione di insegnante da quella relativa al divieto di partecipare ad attività agonistica. La distinzione è ritenuta opportuna in quanto l'insegnamento è per il tesserato l'unica fonte di sostentamento economico per sé e la sua famiglia.

In applicazione di quanto sopra si ritiene giusto ed equo applicare la squalifica temporanea di mesi 6 (sei) consistente nella privazione per il suddetto periodo della funzione di insegnante e di mesi 18 (diciotto) consistente nel divieto di partecipare ad attività agonistica per il suddetto periodo.

PQM

Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando dichiara colpevole il professionista Stefano Bonardi dell'illecito disciplinare contestato come sopra riportato in motivazione. Ai sensi dell'art. 15 n. 3) del Regolamento applica la sanzione disciplinare a carico del suddetto della squalifica temporanea di mesi 6 consistente nella privazione per il suddetto periodo della funzione di insegnante e di mesi 18 consistente nel divieto di partecipare ad attività agonistica per il suddetto periodo. Il periodo di squalifica ha effetto dalla data di comunicazione al tesserato del presente provvedimento.

Si comunichi ai sensi del Regolamento.

Via di Villa Emiliani, 24
00197 - Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

In fede

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Cieri". The signature is written in a cursive, flowing style.

Via di Villa Emiliani, 24
00197 - Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Roma, 7 aprile 2017

Decisione ex art. 46 Regolamento

Oggetto: FIG – PD 1S/17 – Bruno Montani

II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

Il presente procedimento ha preso le mosse dalla denuncia a carico del sig. Montani proveniente dal Circolo del Golf Castelgandolfo relativa alla gara del 18/01/17 denominata "PRO AM APGL" che si è svolta presso il suddetto circolo, nella quale si contestava al tesserato di aver riportato nello *score card* di gara alle buche 6 e 13 un numero di colpi inferiore a quello effettivamente giocato (3 anziché 4), al fine di ottenere un illecito vantaggio nella competizione sportiva.

Lo scrivente ha trasmesso al sig. Montani rituale contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 44 Regolamento di Giustizia.

Il tesserato ha fatto pervenire nei termini di regolamento una sua dichiarazione.

Agli atti del presente procedimento sono stati acquisiti anche gli atti dei procedimenti disciplinari pendenti dinanzi allo scrivente a carico dei signori: Luigi Di Girolamo, Silvia Scandariato, Stefano Bonardi e Bagnoli Gianluca.

L'illecito disciplinare contestato al sig. Montani sussiste; infatti nel corso dell'istruttoria si è acquisita ampia e sufficiente prova sulla irregolare tenuta dello *score card* durante la gara del 18/01/17 da parte del sig. Montani. In particolare dagli atti di causa risulta accertato che nella data suddetta il sig. Montani ha partecipato alla gara PRO-AM denominata "PRO AM APGL". La formula della gara era Louisiana a cinque giocatori. Gli altri componenti del

Via di Villa Emiliani, 24
00197 – Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

team capitanato dal professionista Bonardi erano i signori: Luigi Di Girolamo, Silvia Scandariato e Gianluca Bagnoli.

Risulta accertato che durante la gara lo *score card* è stato conservato sul volante del *cart* personale del giocatore Bruno Montani il quale è un giocatore esperto con un *hcp* di gioco di 11 (*hcp* esatto 9.8). Dalla dichiarazione scritta inviata allo scrivente dal sig. Montani e dalle dichiarazioni rese dal sig. Bonardi è emerso che lo *score card* non venne compilato durante la competizione sportiva né dal sig. Montani che lo custodiva materialmente né dal capitano della squadra (Bonardi). Infatti a fine gara il sig. Montani consegnò al professionista capitano il documento nel quale mancava il punteggio di diverse buche. Il sig. Bonardi non è stato in grado di precisare il numero esatto di buche prive di punteggio al momento della presa in consegna dello *score* dal sig. Montani. Il sig. Bonardi ha poi riferito durante l'audizione del 06/03/17 che sempre a fine gara, con l'ausilio dei compagni di gioco ha cercato di ricostruire il punteggio, con una procedura approssimativa e non precisa. Risulta poi che il documento sia stato sottoscritto dal sig. Montani e dal sig. Bonardi. Lo *score card* è stato poi consegnato in segreteria.

Successivamente alla consegna del documento ed alla pubblicazione dei punteggi delle squadre, il professionista Pierluigi Colonna manifestava al Comitato di Gara delle perplessità sul punteggio della squadra del professionista Bonardi; in particolare il sig. Colonna sollevava dei dubbi appunto sui punteggi delle buche 6 e 13 nelle quali la squadra del sig. Montani aveva segnato il punteggio di 3 colpi.

Il sig. Colonna capitanava il *team* di 5 giocatori che seguiva la squadra del sig. Montani, quindi affermava di aver assistito personalmente al numero di colpi giocati dalla squadra del sig. Montani. Il capitano sig. Bonardi veniva quindi convocato per chiarimenti dal Comitato di Gara ed in quella sede il professionista Bonardi ammetteva l'errore nella scrittura del punteggio e, da quanto riferito dallo stesso Bonardi, quest'ultimo richiedeva al Comitato di Gara che il suo *team* venisse squalificato dalla competizione. Infatti il Comitato di Gara squalificava la squadra del sig. Montani rilevando l'errato punteggio.

Pertanto dai fatti sopra narrati emerge con certezza che il numero di colpi riportato nel documento di gara del *team* del sig. Montani era errato per quanto riguarda il punteggio delle buche 6 e 13. Dagli atti risulta poi che il documento è stato sottoscritto dal tesserato



Montani, il quale lo aveva materialmente in custodia durante lo svolgimento della competizione.

Accertata l'esistenza dell'illecito lo scrivente ha esaminato prove ed indizi al fine di accertare l'eventuale esistenza di dolo nel comportamento del sig. Montani e degli altri componenti della squadra.

Effettivamente dall'ampia istruttoria posta in essere corredata dalle dichiarazioni dei giocatori Bonardi, Bagnoli, Di Girolamo e Scandariato non sono emerse prove o indizi precisi e concordanti dai quali si possa evincere una premeditazione nel comportamento illecito posto in essere dal tesserato.

Lo scrivente ritiene che in difetto di una prova certa sulla volontarietà dell'azione illecita, la stessa sia stata posta in essere per colpa da parte del giocatore. In effetti nel caso di specie è emerso un comportamento colposo a carico del sig. Montani, il quale ha posto in essere durante lo svolgimento della gara ed al momento della verifica dello *score* un comportamento negligente e superficiale. Il tesserato Montani è venuto meno ad uno degli obblighi principali relativo alla tenuta del punteggio durante le fasi della gara. Il livello di esperienza del tesserato e la circostanza che lo stesso ha custodito materialmente il documento e poi lo ha sottoscritto a conferma del punteggio riportato fanno ritenere che lo stesso ha partecipato materialmente e fattivamente alla consumazione dell'illecito colposo. Il comportamento negligente del giocatore è stato causa dell'illecito. Se il sig. Mantani avesse scritto diligentemente il punteggio durante la gara e soprattutto se avesse sottoscritto uno *score card* completo con tutti i punteggi esatti delle buche, l'illecito disciplinare non si sarebbe consumato.

La ricostruzione dell'illecito sopra fatta comporta un diverso quadro sanzionatorio rispetto a quanto ipotizzato nella Comunicazione ex art. 44 Regolamento di Giustizia nella quale si è contestato al tesserato un illecito volontario.

Lo scrivente ritiene giusto ed equo applicare al sig. Montani la squalifica temporanea dalla pratica del golf nei termini previsti dal Regolamento per mesi 6 (sei).

PQM

Via di Villa Emiliani, 24
00197 - Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946



Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando dichiara colpevole il tesserato Bruno Montani dell'illecito disciplinare contestato come sopra riportato in motivazione ed applica la sanzione della squalifica temporanea di mesi 6 consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG. Il periodo di squalifica ha effetto dalla data di comunicazione al tesserato del presente provvedimento.

Si comunichi ai sensi del Regolamento.

In fede

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

